

## **AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA E REGIONALE**

CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE

10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C

C.F.: 97639830013

Reg. Gen N. 241

Del 07 giugno 2013

**Oggetto** Autolinea Torino Lingotto FS - Caselle Aeroporto - Rilascio di autorizzazione all'esercizio di servizio di trasporto di persone su strada in regime di concorrenza all'A.T.I. costituita tra Alivision Transport S.c. a r.l. e Formento s.n.c.

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

### **Decisione**

Il direttore di Pianificazione e Controllo, nell'ambito della propria competenza<sup>1</sup>, determina di autorizzare l'Associazione Temporanea d'Imprese costituita dalla Società **ALIVISION TRANSPORT S.c. a r.l.** (P.I. 10387031007), con sede legale in Roma, via Antonelli n. 50, in qualità mandataria e dalla Società **FORMENTO s.n.c.** di Reano Bianca Candida e C. (C.F. 06628300011), con sede legale in San Maurizio Canavese (TO) - fraz. Ceretta, via Torino n. 17, in qualità di Mandante, ad esercitare il seguente servizio di trasporto di persone su strada in regime di concorrenza fino al 7/6/2016:

#### **Autolinea Torino Lingotto FS - Caselle Aeroporto**

come da percorsi, lunghezze, fermate, orari, frequenze riportati nel programma di esercizio allegato (Allegato 1).

I biglietti verranno venduti a direttamente a bordo e con le altre modalità previste dall'A.T.I. (punti vendita in aeroporto e sito internet della Società) alle seguenti tariffe:

- biglietto di corsa singola (Torino - Caselle APT o ritorno) 5.50 €
- biglietto Andata/ Ritorno 11.00 €
- biglietto di corsa singola ridotto 5-12 anni 4.00 €
- biglietto Andata/Ritorno ridotto 5-12 anni 8.00 €

L'A.T.I. ha affidato alla Sig.ra Mara Patrizia FORMENTO il ruolo di Gestore dei Trasporti e Responsabile del servizio di Trasporto "Torino Lingotto Fs - Caselle Aeroporto" con le relative fermate/soste intermedie, oggetto della presente autorizzazione.

### **Motivazione**

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico dagli enti aderenti e in particolare, con riguardo all'ambito metropolitano, di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti<sup>2</sup>.

Tra queste, e con riferimento alle competenze conferite dalla Provincia e dai Comuni soggetti di delega, vi è il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada non contribuiti, in regime di concorrenza e senza sovvenzioni<sup>3</sup>.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione 13/1 del 21/12/2007 ha ridefinito gli indirizzi generali per il rilascio, su richiesta degli interessati, delle autorizzazioni ai servizi di trasporto pubblico eserciti da terzi in regime di concorrenza.

Proposta di Determinazione n. 1 del servizio - DIRETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Gli indirizzi generali, al n. 7, sono stati successivamente modificati con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia n. 05/1 del 22/05/2009<sup>4</sup>.

La Società Formento s.n.c. ha presentato all'Agenzia richiesta di autorizzazione all'esercizio di un servizio di trasporto di persone su strada non contribuito, in regime di concorrenza e senza sovvenzioni dichiarando il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa come meglio descritto nei dettagli della Domanda di Autorizzazione al trasporto pubblico di linea non contribuito, prot. Agenzia n. 1513 del 23/03/2012 e relativi allegati e successiva integrazione prot. n. 5920 del 28/11/2012.

Facendo seguito al sopralluogo congiunto effettuato il 31/07/2012, con nota prot. n. 3952 del 22/08/2012 la Città di Torino ha trasmesso una proposta per la collocazione delle fermate della linea in oggetto e del capolinea a stazione Lingotto FS. In attesa di ricevere il benestare al procedere dei lavori da parte della Società RFI, proprietaria dell'area di fronte alla stazione individuata, si è concordato di procedere ad un ulteriore sopralluogo, il 23/10/2012, per assegnare al capolinea una collocazione provvisoria.

Con nota prot. n. 6196 del 06/12/2012 la Società Formento ha comunicato di aver completato i lavori prescritti per l'istituzione del capolinea provvisorio di via Pannunzio angolo via Casorati

Con Ordinanza Comunale n. 6006 (prot. n. 493 del 12/12/2012) è stato istituito, in corrispondenza del previsto capolinea in via Pannunzio, il divieto di fermata, con fermata consentita esclusivamente ai veicoli che effettuano servizio di trasporto pubblico Torino Lingotto FS – Caselle Aeroporto.

Con Determinazione Dirigenziale n. 459 del 13/12/2012 la Società Formento s.n.c. è stata autorizzata ad effettuare il servizio di trasporto di persone su strada non contribuito, in regime di concorrenza e senza sovvenzioni, dell'autolinea denominata **Torino Lingotto - Caselle Aeroporto**, sul medesimo percorso oggetto della presente autorizzazione.

Successivamente, la Società Alivision Transport S.c. a r.l. in qualità di mandataria dell'Associazione Temporanea d'Imprese stipulata con la Società Formento s.n.c. il 01/02/2013, con nota prot. Agenzia n. 1058 del 22/02/2013 ha trasmesso una domanda di autorizzazione per l'effettuazione di un servizio di linea di collegamento tra Torino Lingotto FS e l'Aeroporto di Caselle, richiedendo nel contempo il ritiro dell'autorizzazione rilasciata in precedenza alla sola Società Formento per la gestione del servizio di linea sulla medesima tratta.

Con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 08/03/2013 è stata revocata l'autorizzazione rilasciata alla Società Formento prot. n. 6396 del 13/12/2012 "*FORMENTO s.n.c. Autolinea Torino Lingotto Fs-Caselle Aeroporto - Autorizzazione al trasporto di persone su strada in regime di concorrenza*" subordinando l'efficacia del provvedimento all'esito del procedimento di rilascio della autorizzazione di cui alla domanda prot. 1058 del 22/2/2013.

Con nota prot. 1444 del 11/3/2013 è stato comunicato all'A.T.I. l'avvio del procedimento. Contestualmente, con nota prot. 1436 del 11/3/2013 è stato richiesto alle società Extra.To S.c. a r.l. e GTT spa (Divisione Metroferro) di far pervenire eventuali osservazioni in merito alla coerenza del servizio oggetto della richiesta di autorizzazione con la funzionalità dei servizi di trasporto pubblico di rispettiva competenza.

Con nota prot. n. 1994 del 09/04/2013 il Consorzio Extra.TO ha espresso la propria opposizione alla richiesta di autorizzazione avanzata dalla Società mandataria Alivision S.c. a r.l., illustrando il proprio punto di vista e le ragioni ostative all'accoglimento della

domanda ed ha richiesto all'Agenzia di soprassedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Con nota 2202 del 18/4/2013 sono state trasmesse all'A.T.I. le osservazioni pervenute dalla Società Extra.To; la Società Alivision Transport S.c. a r.l. ha proposto controdeduzioni alle osservazioni del Consorzio Extra.To con nota prot. n. 2778 del 16/05/2013.

L'Agenzia ha esaminato il merito della osservazioni avanzate, ed ha confermato le risultanze della verifica di coerenza già alla base del precedente provvedimento di rilascio dell'autorizzazione e di cui alla allegata relazione "*Elementi di valutazione per il rilascio di autorizzazione all'esercizio di un'autolinea Torino-Aeroporto Caselle in regime di libero mercato.*"

Ha inoltre provveduto all'esame delle osservazioni fatte pervenire da Extra.To e di cui alla allegata relazione "*Verifica dell'ammissibilità dei rilievi pervenuti dal Consorzio Extra.To con nota prot. Agenzia n. 1994 del 09/04/2013 a seguito della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo.*"

Le motivazioni che conducono al rilascio dell'autorizzazione sono evidenziate nei richiamati documenti allegati; in ultima analisi il nuovo servizio di linea proposto, risulta complementare e non concorrente con i servizi contribuiti oggetto del contratto di Servizio stipulato tra l'Agenzia e la Società Extra.To, ed in particolare con il servizio dell'autolinea extraurbana n. 268 "Torino Porta Nuova-Caselle APT".

E' stato verificato, tra l'altro, che:

- l'autorizzazione ha per oggetto collegamenti automobilistici aventi caratteristiche di tipo suburbano-extraurbano interessanti principalmente l'ambito metropolitano;
- il servizio in oggetto risulta coerente con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea contribuiti;
- gli oneri derivanti dall'esercizio dei servizi in oggetto sono a totale carico delle Società proponenti il servizio "Alivision Transport S.c. a r.l." e "Formento s.n.c.";
- l'Autolinea in oggetto rientra nella tipologia di servizi di trasporto in regime di concorrenza "servizi commerciali", secondo la definizione espressa nella Deliberazione n. 13/1 del 21/12/2007 del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, in quanto frutto di un'iniziativa imprenditoriale dell'azienda di trasporto ed è rivolto ad un pubblico indifferenziato che accede al servizio pagando una tariffa predeterminata;

e, più in generale, che gli indirizzi dettati dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia risultano rispettati (cfr. nota 4).

### **Attenzione**

Gli autobus impiegati nel servizio dovranno rispettare le prescrizioni contenute ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 ("*Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso*") contenute nello Stralcio di piano per la mobilità approvato con la D.G.R. 66-3859 del 18/09/2006.- indirizzo n. 8<sup>5</sup>.

La presente autorizzazione potrà essere revocata senza obbligo d'indennizzo, allorquando :

- la verifica di coerenza dei Servizi in oggetto con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, così come programmati nel Programma Triennale dei servizi di Agenzia dia esito negativo - (deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia n.13/1 del 21/12/2007 - indirizzo n.2);

- non sia data all'Agenzia preventiva o tempestiva comunicazione, della data di avvio del servizio e di ogni modifica delle condizioni di cui alla presente autorizzazione, nonché di qualsiasi variazione dei requisiti alla base del rilascio della presente autorizzazione ivi compresi la mancata denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro o l'irregolarità contributiva;

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui al codice del processo amministrativo approvato con il D.lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

Il Direttore di Pianificazione e Controllo  
Cesare Paonessa

Torino, lì 07 giugno 2013

---

<sup>1</sup> Artt. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento del Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16/01/2004.

<sup>2</sup> Art. 8 co. 3 della L.R. Piemonte 1/2000

<sup>3</sup> La Legge Regionale 1/2000, "Norme in materia di Trasporto Pubblico Locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", e in particolare l'art. 3 comma 6, "6. *Gli enti locali possono autorizzare servizi di trasporto esercitati da terzi in regime di concorrenza, purchè in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448 (Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali). Tali servizi sono esenti da obblighi tariffari ed esercitati senza sovvenzioni da parte degli enti locali competenti per l'autorizzazione. Le autorizzazioni sono revocabili in qualsiasi momento senza obbligo di indennizzo.*"

<sup>4</sup> Gli indirizzi ridefiniti dalla deliberazione n.13/1 del 21/12/2007, come modificati con successiva deliberazione n. 05/1 del 22/05/2009, sono i seguenti:

1. verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al d.lgs. n. 395/2000 e successive modificazioni;
2. verifica della coerenza dei servizi commerciali con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, così come programmati nel Programma triennale dei Servizi dell'Agenzia;
3. durata, per i soli servizi atipici, pari a quella del contratto stipulato col committente;
4. durata, per i servizi commerciali, correlata alla permanenza del requisito di coerenza di cui al precedente n. 2, con previsione di revoca, senza obbligo d'indennizzo, allorchando la verifica di coerenza, da effettuarsi in relazione al cambiamneto del programma triennale dei servizi, dia esito negativo;
5. applicazione nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, delle norme di diritto comune e delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore;
6. disposizione di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea;
7. disposizione di autobus adibiti ad uso terzi e classificati, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23/12/03, pubblicato nella G.U. n. 30 del 06/02/04, nelle classi "A, B" o nelle classi "I, II, III" in numero idoneo ad assicurare il regolare esercizio ed in funzione delle caratteristiche proprie di sicurezza del servizio da autorizzare; gli autobus non devono essere stati acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non abbiano potuto beneficiare la totalità delle imprese, o il cui vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale piemontese sia venuto meno;
8. verifica del rispetto delle prescrizioni contenute ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 (Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e per i sevizi integrativi allo stesso) contenute nello *Stralcio di piano per la mobilità* approvato con la D.G.R. 66-3859 del 18/09/2006;
9. adozione della Carta della Mobilità, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30/12/1998, pubblicato sulla G.U. n. 26 del 02/02/99 con particolare riferimento agli elementi

---

relativi alla tutela del viaggiatore contenuti al punto 2.6 della Carta della Mobilità (2.6.1 - procedura di dialogo tra cliente ed azienda; 2.6.2 procedura e casistica per i rimborsi; 2.6.3 copertura assicurativa per danni alle persone e alle cose).

<sup>5</sup> Le prescrizioni di cui ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 sono le seguenti:

2. *entro il 1 ottobre 2008, le emissioni di polveri dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale in Piemonte, già circolanti con motorizzazione a gasolio di più recente omologazione (EURO 1, EURO 2 ed EURO 3) dovranno essere migliorate mediante idonei sistemi per l'abbattimento del particolato.*
4. *a partire dal 1 ottobre 2010 è definitivamente vietata la circolazione di tutti i veicoli Diesel PRE EURO, EURO 0, nonché dei veicoli Diesel EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non dotati di sistemi di contenimento del particolato.*

Con la D.G.R. n. 69-704 del 27/09/2010 il termine del 01 ottobre 2010 è stato prorogato al 31 dicembre 2011, con successiva D.G.R. n. 64-3251 del 30/12/2011 al 31/12/2012. Con D.G.R. n. 58-5180 del 28/12/2012 il termine è stato prorogato:

- al 31/12/2013 per i veicoli Diesel Pre EURO ed EURO 0;
- al 31/12/2014 per i veicoli EURO 1 e EURO 2 non dotati di sistemi per il contenimento del particolato;
- fino al 30/06/2015 per i veicoli EURO 3 e EURO 4 non dotati di sistemi per il contenimento del particolato.
-